

Prot. 946

Cagliari, 17.07.2014

PEC

Al Responsabile del Servizio  
Arch. Jr. Paolo Pinna  
Comune di S. Antioco  
Corso Vittorio Emanuele n. 115  
09017 Sant'Antioco (CA)  
[protocollo@comune.santantioco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.santantioco.legalmail.it)

**OGGETTO: Redazione del piano di caratterizzazione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza della discarica comunale dismessa di rifiuti urbani in località Monte Caboni – Sant'Antioco - CIG ZAD0FED213.**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso risulta allegata la procedura di calcolo per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013. Le prestazioni richieste sono:
  - a.0) Pianificazione e programmazione,
  - a.II) Stime e valutazioni,
  - a.III) Rilievi studi ed analisi;
  - b.I) Progettazione preliminare,
  - b.III) Progettazione esecutiva;
  - c.I) Esecuzione dei lavori.

Per ciò che concerne la fase b.I), relativa alla progettazione preliminare appare opportuno far notare l'assenza del parametro Qb.I.11 relativo alla redazione della Relazione Geologica anche in virtù del fatto che nel Disciplinare tecnico, all'art. 2 e all'art. 3.1.2, viene più volte menzionata la necessità della redazione della relazione geologica e idrogeologica.

Appare inoltre quanto mai insolito che sia completamente assente la definizione dei compensi relativi al progetto definitivo. Infatti ciò potrebbe essere dettato dalla possibilità di omissione di uno dei primi due livelli (preliminare o definitivo) ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, ma ciò appare confutato da quanto dichiarato all'art. 3.3 del Disciplinare Tecnico in base al quale *"Tutti i lavori sommariamente descritti in precedenza saranno eseguiti sotto il diretto coordinamento dell'affidatario del servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e/o degli Enti competenti (Regione, Provincia, ASL – Presidio Multizonale di Prevenzione, etc.) e, se richiesto, alla presenza dei tecnici comunali e/o degli Enti competenti (Regione, ARPAS, Provincia, ASL – Presidio Multizonale di Prevenzione, etc.)"*. Ciò significa che il progetto, dovendo ottenere anche solo uno dei suddetti pareri, deve necessariamente svilupparsi nel livello definitivo che, come affermato dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. 207/2010 *"(...) redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare*

*approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente (...)"*

Si chiede pertanto di voler integrare il calcolo della stima dei compensi in funzione delle suddette osservazioni inserendo quanto meno i parametri Qb.II.01-03-05-13 secondo quanto previsto dal D.M. 43/2013.

2. In riferimento ai requisiti minimi di partecipazione, al punto III 2.3 del Bando e al successivo punto 8 del Disciplinare, si chiede di *"Aver svolto, elencandoli, servizi inerenti la caratterizzazione ambientale e /o la bonifica dei siti inquinati, per conto di Enti pubblici o privati, negli ultimi **tre** anni, per un importo complessivo pari a quello a base d'appalto, di cui almeno uno per un importo non inferiore a 5.000,00 euro."* Trattandosi di incarichi di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 267 comma 3 *"(...) Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, **in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco**, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, **può** essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco"*. Tale richiesta di requisito, che peraltro non trova riscontro formale nella normativa di riferimento, appare quanto mai ambigua in quanto non definisce esplicitamente né la categoria né l'importo del servizio lasciando ampio margine di discrezionalità. Si ricorda inoltre che i servizi di cui all'art. 252 del 207/2010 valutabili, ai sensi dell'art. 263 comma 2 del medesimo Decreto, *"(...) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente."* La limitazione ai servizi svolti negli ultimi tre anni, oltre a non trovare riscontro nella normativa di riferimento, si traduce infatti in un'indebita restrizione della libera concorrenza nonché in una violazione del principio del favor participationis.

I requisiti da richiedersi sono dunque quelli di cui all'art. 263 comma 1 lettere:

- b) *all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;*
- c) *all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;*

3. Come affermato al punto precedente, in merito alla documentazione richiesta per la dimostrazione dei requisiti tecnici, l'avviso non richiede l'utilizzazione dei modelli previsti all'art. 267 del D.P.R. 207/2010. Trattandosi di incarichi di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 267 comma 3 "(...) *Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, **in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco**, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco*". E ancora, ai sensi del comma 4 del medesimo art. "*La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.*"
- Pertanto si ritiene che, al fine di uniformare la presentazione delle istanze, l'Amministrazione debba attenersi all'applicazione di quanto prescritto al suddetto articolo.
4. Al punto 9 del Disciplinare, in merito ai requisiti tecnico-professionali, si afferma che "*Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui al punto 8) dovrà essere posseduto dal mandatario almeno nella misura del 50% e da ciascun mandante almeno nella misura del 20%, fermo restando che almeno un componente del raggruppamento dovrà comunque aver espletato un servizio da € 5.000,00 e che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% del requisito richiesto*". Tale richiesta appare in **palese contrasto con quanto previsto dall'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010** in base al quale "*In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; **la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti**. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.*" Si chiede pertanto di attenersi a quanto previsto dalla normativa di cui sopra.
5. Al punto 12 del Disciplinare, laddove si elenca la documentazione amministrativa da presentare, al punto III si chiede di dichiarare, a pena di esclusione, "*di aver preso visione del progetto preliminare (...)*". Poiché allegato al bando non risulta alcun progetto preliminare e poiché, al contrario, il servizio a base di gara prevede l'affidamento della progettazione preliminare, si ritiene che vi sia un refuso e che sia utile correggerlo al fine di incorrere in false dichiarazioni da parte dei partecipanti.

6. Nel disciplinare, in merito alla richiesta di garanzie, non vengono in alcun modo menzionate le cauzioni dovute per l'incarico di direzione dei lavori di cui al presente bando. Infatti, ai sensi dell'art. 268 comma 1 del D.P.R. 207/2010, *"Ai servizi di cui all'articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui all'articolo 252 si applicano altresì le disposizioni previste dagli articoli 127 e 128 del presente regolamento"*;

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Gaetano Attilio Nastasi

